



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona del giudice dott.ssa Rosa Anna Capozzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 491 R.G. dell'anno 2017 avente ad oggetto: “*appello avverso sentenza del Giudice di pace*”, vertente

T D A

rappresentato e difeso

dall'Avv. Marco Piccolo, con il quale domicilia in
in virtù di mandato in atti

-appellante-

E

AGENZIA DELLE ENTRATE S.P.A. (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.-P.IVA 13756881002), in persona del l.r.p.t., con sede in

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CAGLIARI (C.F./P.IVA 80014130928), in persona del Prefetto p.t., con sede in Cagliari, alla Piazza Palazzo, n. 2, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Napoli, alla Via Armando Diaz, n. 11

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F./P.IVA 97149560589), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, al Palazzo Viminale, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Armando Diaz, n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato

-appellati-



Conclusioni delle parti: parte appellante ha concluso come da atti e verbali di causa, rinunciando ai termini ex art. 190 cod. proc. civ.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, n. 2080/2016 con la quale era stata accolta la domanda di annullamento della cartella di pagamento n. 07120100116830909001 di € 275,88 per intervenuta prescrizione e disposta la compensazione delle spese di lite.

L'appellante ha fondato il gravame su un unico articolato motivo riconducibile sostanzialmente all'erronea compensazione delle spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio, tutti gli appellati sono rimasti contumaci. Subentrato lo scrivente magistrato in data 28/12/2018, la causa è stata riservata in decisione senza termini all'udienza del 26 marzo 2019, stante l'espressa rinuncia di parte appellante.

2. Va preliminarmente evidenziato che, in considerazione del tenore dell'atto di appello, non si è ritenuta necessaria l'acquisizione del fascicolo di primo grado, a seguito delle richieste rimaste inevase da parte della competente cancelleria.

Sul punto va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 cod. proc. civ., è affidata all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione e ha funzione meramente sussidiaria, sicché l'omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili *aliunde* e specificamente indicati dalla parte interessata (cfr., Cassazione civile sez. VI, 07/08/2018, n.20631; Cass. 29/01/2016, n. 1678; Cass. 19/01/2010, n. 688; Cass. 29/03/2006, n. 7237; Cass. 21/04/1995, n. 4492).

2.1. Sempre *in limine litis* va ravvisata l'ammissibilità dell'appello proposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 339, comma secondo, cod. proc. civ., in quanto l'appellante ha espressamente indicato le norme sul procedimento o il principio



regolatore violato, riconducibili alla espressione riassuntiva “*vizio di violazione delle norme sul procedimento, violazione norme costituzionali o comunitarie, ovvero di principi regolatori della materia*” (cfr. sul punto, in parte motiva, Cass., sez. un., 2008 n. 27339).

Ebbene, nel caso di specie, l'appellante fa riferimento alla violazione della regola processuale cristallizzata nell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., ossia nel principio generale della soccombenza.

3. Nel merito, l'appello è fondato.

Non risulta, infatti, dalla sentenza una adeguata motivazione che abbia determinato il giudice di primo grado a compensare le spese di lite, nonostante la totale soccombenza dei convenuti, né la stessa risulta desumibile dal contesto della decisione complessiva.

Pertanto, in tale situazione la sentenza del giudice di pace non va esente da censura, attese le disposizioni di cui all'art. 92 cod. proc. civ. che richiedono l'adozione di un provvedimento di tal specie almeno desumibile dalla motivazione.

Ed invero, va evidenziato che il giudice di primo grado ha anche errato nel richiamare i “*giustificati motivi*” di cui all'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella versione vigente *ante* riforma della l. 69 del 2009, in quanto al giudizio in esame, introdotto nell'anno 2016 (cfr. notifiche atto di citazione in primo grado), si applica la disciplina della regolazione delle spese dettata dall'art. 92 cod. proc. civ., nel testo introdotto, dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

A seguito di tale riforma, infatti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo “*se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti*”, ovvero in presenza di “*altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni*” (cfr., da ultimo, sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale della Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77).

Tale formulazione, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, impone comunque una giustificazione che, per essere ricondotta al parametro normativo, deve essere fondata su di una motivazione specifica ed



eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto (cfr., Cassazione civile sez. III, 05/07/2017, n.16473).

In altri termini, le ulteriori "*gravi ed eccezionali ragioni*", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, il comportamento processuale e preprocessuale delle parti; la natura della controversia affrontata; le questioni trattate e le ragioni della decisione), inidonea a consentire il necessario controllo (da ultimo, tra tante, Cass. 14 luglio 2016, n. 14411).

3.1. In riforma della impugnata sentenza, pertanto, le spese del primo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla natura e al valore della causa.

Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, secondo le tariffe di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto della complessità della controversia e del mancato svolgimento della fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. dichiara la contumacia degli appellati,
2. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna AGENZIA DELLE ENTRATE S.P.A. (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), in persona del l.r.p.t., PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CAGLIARI, in persona del Prefetto p.t., MINISTERO DELL'INTERNO. in persona del Ministro p.t., in solido tra loro, alla rifusione in favore di _____ delle spese di lite di primo grado che si liquidano in complessivi € **265,00**, oltre rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'Avv. Piccolo Marco, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.;
3. condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate in € **345,00** per compensi, oltre € **91,50**



per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'Avv. Piccolo Marco, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.

Così deciso in Nola, il 27 marzo 2019.

Il Giudice

Dott.ssa Rosa Anna Capozzi

